

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 14/04/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 190/L/2020

OGGETTO: L' INFORTUNIO COVID-19 MODALITA' DI APERTURA CON IL CERTIFICATO INPS

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, l'art. 42 del DL 18/2020 (c.d. decreto "Cura-Italia") interviene in materia di assicurazione INAIL e di prestazioni assicurative garantite dall'Istituto assicurativo precisando che, nelle ipotesi accertate di **infezione COVID-19 contratta in occasione di lavoro**, si tratta di **infortunio sul lavoro**, con conseguente erogazione delle relative prestazioni anche per tutto il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato. In aggiunta, l'Istituto esclude tali tipologie di infortunio dal computo ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per l'andamento antinfortunistico.

Gli **operatori sanitari** che abbiano contratto il coronavirus vanno ritenuti ammalati in occasione di lavoro: nel loro caso opera una **presunzione di origine professionale**.

Ma non si tratta solo del loro caso. Il principio appena esposto, infatti, vale anche per **attività che comportano il costante contatto con l'utenza**, come quelle dei cassieri, degli addetti alle vendite e dei trasportatori.

Lo ha chiarito l'Inail con la circolare 13/2020. In base al richiamato articolo 42, comma 2, del Dl 18/2020, l'Istituto è chiamato a fornire tutela assicurativa ai lavoratori dipendenti e assimilati, ma anche a parasubordinati e dirigenti, che abbiano contratto l'infezione, inquadrandola come infortunio sul lavoro e coprendo inoltre il periodo di quarantena.

In tutti casi in cui si presenti problematica l'identificazione delle cause precise e delle modalità lavorative del contagio, la copertura assicurativa sarà subordinata a un accertamento medico-legale che seguirà la procedura ordinaria.

L'Inail ha ricordato che la riconducibilità del contagio all'occasione di lavoro non significa che esso debba essere avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche, ma basta che sia avvenuto durante **attività strumentali e accessorie**.

Per i casi legati al primo periodo di diffusione del contagio da coronavirus, a partire da quelli denunciati finora, l'Inail ha dato indicazione alle sue sedi di **accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta sulla modulistica dell'Inps** per l'apertura delle pratiche relative ai casi di infezione trattati come infortuni sul lavoro, se contratti durante l'attività, con conseguente copertura del periodo di quarantena e quello eventualmente successivo figlio di un'inabilità temporanea assoluta all'attività.

Lo ha chiarito l'Inail in una nota diramata lo scorso venerdì e che fa seguito alla pubblicazione della circolare 13 del 3 aprile 2020, la quale ha fornito indicazioni sulle **modalità procedurali per l'accesso alla nuova prestazione**, partendo dalla certificazione medica da inviare all'istituto assicurativo per la presa in carico dell'infortunato.

Per coloro che nei giorni scorsi si fossero avvalsi del certificato di malattia Inps, l'Inail ha ricordato che sarà necessario acquisire successivamente la **documentazione utile a comprovare l'infezione**, presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni e gli elementi indispensabili per ricondurla all'occasione di lavoro, dati che non sono presenti nel certificato di malattia.

Per quanto riguarda la **compilazione del certificato di infortunio** – strada ordinaria per l'avvio di qualsiasi pratica infortunistica – è stato chiarito che il medico, sulla base delle informazioni al momento della redazione dello stesso, non deve inserire l'ora, ma la sola data dell'evento, il quale, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell'astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. **In caso di infezione accertata, l'Istituto eroga le prestazioni a partire dalla data astensione dal lavoro rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dall'azienda.**

Dopo avere ricordato che la tutela ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si siano verificati in occasione di lavoro o in itinere, l'Inail con alcune Faq ha chiarito alcuni passaggi della circolare 13, a partire dalla **presunzione di esposizione professionale** riconosciute ad alcune categorie di lavoratori per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico. Si tratta – ha ribadito l'Inail – di una presunzione semplice che riguarda anzitutto gli operatori sanitari, ma anche altre attività che comportino costante contatto con il pubblico, come nel caso degli addetti alle vendite e dei banconisti. Un elenco, quello contenuto nella circolare, che va ritenuto solo esemplificativo e in cui rientrano a pieno titolo anche i **sanitari delle Rsa e i tassisti**.

Per tutte i lavoratori che non possono far valere la presunzione di origine professionale, la cosiddetta assunzione in tutela farà seguito al positivo accertamento medico-legale, privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

L'Inail ha fatto il punto anche sulla riserva di regolarità da porre in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentano diagnosi certe. Su questo fronte è stato ricordato che **la qualificazione di Covid-19 come infortunio sul lavoro è fondata sulla positività del test di conferma**: la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non basta quindi da sola per l'ammissione a tutela.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci